

n. 1

Gennaio
2012

CIRCOLARE INFORMATIVA
DELL'UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

**SPECIALE: Finanziaria 2012. Prime novità per
il mondo sportivo dilettantistico**

Cambia, retroattivamente, l'aliquota dell'addizionale regionale per le collaborazioni sportive dilettantistiche che superano i 7500 euro

Limite di 1000 euro all'uso del contante. Per le ASD e il CSI si applica il minor limite di 516 euro

Sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti: applicabilità al mondo sportivo dilettantistico?

A cura di
Francesco Tramaglino

Cambia retroattivamente l'aliquota dell'addizionale regionale per le collaborazioni sportive dilettantistiche

Con il decreto 201 del 2011, cambia l'aliquota dell'addizionale regionale (tecnicamente è corretto parlare della quota di compartecipazione) che si applica alle collaborazioni sportive e amministrative- gestionali in uso presso ASD e Comitati del CSI, quando si supera il plafond annuale esente di euro 7500.

Sin dalla loro approvazione, nel lontano anno 2000, questi compensi scontavano una tassazione, ai fini regionali, dello 0,90% che si sommava al 23% di imposta statale. Ricordiamo che queste aliquote sono “secche” se i compensi superano i 7500 euro annui ma non i 28.158 euro, mentre diventano “d'acconto”, per le somme che superano anche questo secondo e più elevato limite.

Orbene, con il decreto 201 c.d. “Salva Italia” l'aliquota, secca o d'acconto che sia, passa dal previgente 0,90% all'attuale 1,23% e dovrà, senz'altro essere applicata ai compensi che superano i 7500 euro nell'anno 2012.

Il maggiore e più imbarazzante problema deriva dal fatto che il decreto in questione, divenuto esecutivo a fine dicembre, è retroattivo sin dal 1 gennaio 2011.

Tale retroattività, che per i lavoratori dipendenti e/o collaboratori assimilati può essere gestita abbastanza comodamente nei conguagli di fine anno, per gli sportivi dilettanti, o, meglio ancora, per le ASD e comitati che hanno erogato i compensi, costituisce certamente un indesiderato aggravio amministrativo.

Infatti, per le somme comprese tra 7500 e 28.158 euro, non esiste alcuna possibilità, per lo sportivo che ne ha beneficiato, di conguagliare il maggior dovuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal canto suo l'associazione che ha pagato i compensi dovrebbe letteralmente chiedere agli sportivi di "restituire" la differenza di imposta retroattivamente pretesa dal decreto e versarla come sostituto d'imposta.

O, quel che è peggio, se sono stati negoziati compensi netti (piuttosto che lordi) aumentare, a proprio carico, le cifre lorde corrisposte di quel tanto che serve a versare la maggiore ritenuta regionale. Ma questo comporta, automaticamente, anche l'aumento della ritenuta secca erariale!

Alla data di oggi non ci sono chiarimenti in merito a questa problematica che dovrebbe essere oggetto di adeguato interpello.

Una parte della dottrina di settore ritiene, non a torto, che non esista retroattività per i compensi sportivi erogati fino al 6 di dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto 201. Dunque solo per i compensi pagati dal 6 al 31 di dicembre la maggiore aliquota dell'1,23%, risparmiando, così, i compensi erogati negli altri periodi dell'anno.

Su questa posizione occorre dire che è sicuramente in linea con i diritti riconosciuti dallo Statuto del contribuente ad un rapporto lineare e trasparente tra fisco e soggetti d'imposta. Nondimeno bisogna pur farsi carico di dare una risposta a coloro che, non volendo rischiare contenziosi con l'amministrazione tributaria, preferiscono comunque adempiere all'aumento retroattivo.

Ci sono due possibilità, per chi intendesse sanare il divario di aliquota dello 0,33 % (1,23-0,90) che si è venuto a creare nel 2011:

a) la prima, certamente consigliata, consiste nel calcolare, molto semplicemente, la maggiore imposta dello 0,33% sulle somme comprese tra 7500 euro e 28.158 euro e versarle il prima possibile (e comunque non oltre la scadenza dell'invio telematico del 770) con il ravvedimento operoso. Così facendo l'associazione adempie agli obblighi del sostituto d'imposta anche se poi dovrebbe chiedere la restituzione delle maggiori somme versate agli sportivi dilettanti;

b) se si intende lasciare inalterati i compensi netti erogati agli istruttori, si deve, invece, aumentare il lordo quel tanto che basta. Questa operazione presenta, tuttavia, non poche complessità, perchè l'aumento della paga lorda determina anche un aumento dell'imposta erariale e non solo di quella regionale. Calcoli più complicati e costi maggiori, dunque

ESEMPIO PRATICO

Collaboratore che nell'anno 2011 ha ricevuto 12500 euro netti di compensi sportivi, con tassazione del 23,9% (23% erariale e 0,90% regionale).

- a) si procede al calcolo delle somme imponibili $12.500 - 7500 = 5000$ euro

- b) va trovato il lordo corrispondente al netto di 5000 euro. Questo si ottiene dividendo 5000 per 0,761 = 6570

- c) su 6570 calcolare lo 0,33% pari a 21,68 euro richiedere al collaboratore la restituzione della maggiore imposta pagata

Limite di 1000 euro all'uso del contante. Per le ASD e il CSI si applica il minor limite di 516 euro

Il Decreto Salva Italia del 6 dicembre scorso, ha stabilito, per tutti i cittadini e le imprese, una nuova soglia limite per i pagamenti in contanti. In particolare è stato disposto che, da 1000 euro in su, è vietato effettuare qualsivoglia transazione in contanti, sia in entrata che in uscita.

Sempre, da 1000 euro in su, tutti gli assegni dovranno riportare necessariamente l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Decisamente elevate le sanzioni per chi non rispetta la norma: si parte da un minimo di 3000 euro per arrivare anche al 40 per cento dell'importo.

Ci si chiede se tale limite di 1000 euro all'uso del contante, valendo per la totalità dei contribuenti si estenda anche alle ASD e SSD sportive dilettantistiche per le quali, sin dal 2000, si applica un limite ancor più stringente: 516 euro per tutte le transazioni sia in entrata che in uscita.

In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico la legislazione specifica prevale su quella generale e quindi, andrà applicato il minor limite di 516 euro in quanto specificamente previsto e progettato per la platea sportiva dilettantistica.

Si rammenta che, in base all'art. 37 della legge 342 del 2000, che ha disposto tale limite all'uso del contante, in caso di inosservanza non si applicano immediatamente delle sanzioni pecuniarie, bensì si decade dal diritto di utilizzare il regime agevolato della legge 398 del 1991.

Sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti: applicabilità al mondo sportivo dilettantistico?

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è un sistema informatizzato che consente di monitorare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Prima dell'istituzione del SISTRI - e tuttora, per via di una serie di proroghe - la gestione amministrativa dei rifiuti speciali (tra cui rientrano molti ordinari prodotti da ufficio) era imperniata sui tre documenti cartacei costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, dal Registro di carico e scarico e dal Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Con il SISTRI il sistema, invece, si informatizza e diventa telematico, al pari di quanto già avvenuto in altri settori della Pubblica Amministrazione (fisco, previdenza, ecc.) ove il dialogo con le aziende avviene ormai tramite Internet, con l'utilizzo di software che consentono l'inoltro degli adempimenti in tempo reale.

Fin qui, tutto bene, si dirà: ma che c'entrano comitati CSI e associazioni sportive dilettantistiche con la gestione della sicurezza ambientale?

Il Fatto è che il SISTRI, così come il precedente sistema del MUD, trova applicazione non solo nelle complesse operazioni di gestione dei rifiuti industriali più o meno pericolosi e che spesso scompaiono nelle tristi maglie della delinquenza organizzata ma anche nelle più ordinarie e "domestiche" gestioni di ufficio che comportano l'utilizzo di stampanti, macchine elettroniche, fax, ecc.

Ma quali sono i cosiddetti "rifiuti speciali" di cui anche una innocua associazione può, essere, suo malgrado, ignara produttrice e per il cui smaltimento non si può più far affidamento sul cassonetto all'angolo della strada?

L. Toner, cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, nastri per stampanti ad impatto esausti etc. sono in generale rifiuti speciali non pericolosi e, talvolta, pericolosi.

- Tubi catodici (lampade al neon) guasti sono rifiuti speciali pericolosi.
- Apparecchiature elettroniche obsolete (computer, stampanti, fotocopiatrici, centralini telefonici, monitor, video etc.) - sono rifiuti speciali non pericolosi e, talvolta, pericolosi
- Carta e archivi cartacei sono rifiuti speciali non pericolosi

Queste tipologie di rifiuti, secondo il Decreto Ronchi, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e pertanto non possono essere destinati alle comuni discariche, ma devono essere gestiti in modo separato tramite operatori espressamente autorizzati dalle autorità competenti siano essi società di trasporto o di smaltimento.

Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni.

Normalmente, le piccole aziende, per il recupero o lo smaltimento di questi materiali si affida a società specializzate che provvedono al ritiro dei rifiuti in sede e alle successive operazioni secondo le norme di legge.

Con il SISTRI queste operazioni debbono, però essere segnalate, seppure per via telematica onde ricostruire, appunto, tutta la filiera che va dal consumo fino al trasporto, stoccaggio, recupero, ecc.

In quale ipotesi le piccole realtà del mondo associativo sportivo possono trovarsi a fare i conti con un meccanismo come quello del SISTRI?

Innanzitutto debbono avere a che fare con rifiuti speciali o pericolosi e questo è ben possibile visto che anche una comunissima lampada al neon è un rifiuto pericoloso.

Inoltre debbono avere una certa dimensione organizzativa che le norme in materia ambientale rintracciano nella presenza di almeno dieci dipendenti in forza all'associazione. In sostanza l'iscrizione al SISTRI diviene obbligatoria quando il soggetto rientra tra:

1. PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi, qualunque sia la loro dimensione

2. PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti.

Per essere soggetti al SISTRI è necessario, dunque, produrre rifiuti speciali avendo almeno 10 dipendenti, una soglia di certo alta per la maggior parte delle associazioni e dei comitati affiliati al CSI.

Ma attenzione, se si producono anche rifiuti pericolosi allora il parametro dei dipendenti diventa irrilevante e si è soggetti al SISTRI a prescindere.

Il termine “produttori”, ovviamente, non deve trarre in inganno: si rientra in questa categoria non perché si realizza industrialmente un toner o una lampada ma perché li si utilizza, trasformandoli, a

seguito del ripetuto uso, in un rifiuto, un oggetto, cioè, da smaltire o recuperare per usi diversi e successivi

La scadenza per l'attivazione delle procedure SISTRI è stata fissata, attualmente, al 30 aprile 2012.